

**Comune di Pisogne**  
**Provincia di Brescia**

**Oggetto : Parere del Revisore Unico sul Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio e contestuale approvazione di accordo transattivo per l'acquisizione sanante ex articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2011 di aree di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero**

**Revisore Unico**

**Verbale n. 6 del 18 marzo 2022**

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Pisogne

Visto

- la proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 17 marzo 2022 ;
  - il ricorso n. 599/2020 R.R. depositato presso la Segreteria del TAR Lombardia , Sez. di Brescia, in data 29.10.2020 dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) ;
  - la richiesta pervenuta dove si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di proposta di accordo transattivo con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC);
  - il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;
- premessi che
- l'accordo transattivo non ricade in nessuna delle fattispecie elencate dall'art. 194 del D.lgs. 267/2000 , per cui si concretizza che :

- o in base agli elementi forniti dall'Ente è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili e derivante dall'accordo transattivo con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) per l'acquisizione delle “aree oggetto di occupazione senza titolo” per un totale di euro 40.000,00 (quarantamila/00) , a tacitazione di tutte le pretese di cui al ricorso n. 599/2020 R.R. depositato presso la Segreteria del TAR della Lombardia , Sez. Brescia, in data 29.10.2020 ;

considerato che

- è necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilancio”, derivante dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo ;
- nel caso di accordo transattivo nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da accordo transattivo) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;

tenuto conto

- della copertura finanziaria del debito fuori bilancio al capitolo 3890 del bilancio di previsione 2022-2024 ;
- del vigente Statuto Comunale ;
- dell'art. 34 , comma 5, del Regolamento Comunale di Contabilità ;
- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000:

tutto ciò visto , premesso e considerato, il Revisore Unico  
esprime

il proprio **parere favorevole** , limitatamente alle proprie competenze :

- sull'Accordo Preventivo con il quale il Comune riconosce all'IDSC, a titolo di corrispettivo forfettariamente determinato ed a tacitazione di tutte le pretese fatte valere in giudizio, per la cessione delle aree di cui alle premesse, la somma onnicomprensiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00) ;
- sulla legittimità , ai sensi dell'art. 194 del TUEL n- 267/2000 , del debito fuori bilancio riferito all'accordo transattivo con l'IDSC per la cessione delle aree di cui alle premesse per un importo totale di euro 40.000,00 ;

Invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, a compiere le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e ad effettuare le eventuali azioni di rivalsa.

Raccomanda all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Pisogne ,li 18 marzo 2022

Il Revisore Unico  
dott. Gian Mario Corioni

